SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1984

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» **(503)**, d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6
ANGELONI, *(DC) relatore alla Commissione* 2
ANTONIAZZI *(PCI)* 6

«Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige» **(630)**, già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 6, 7, 8
ANTONIAZZI *(PCI)* 7
BOMBARDIERI *(DC)* 8
CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 8
JANNELLI *(PSI)* 8
SPANO Ottavio *(PSI), relatore alla Commissione* 6, 8

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (503), *d'iniziativa dei senatori Codazzi ed altri*
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti», d'iniziativa dei senatori Codazzi, Romei Roberto, Pagani Antonino, Bombardieri, Ceccatelli, Colombo Svevo, Martini, Jervolino Russo, Aliverti, Pacini, Fontana, Melandri, Saporito, De Cinque e Mezzapesa. Prego il senatore Angeloni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento con legge 14 luglio 1957, n. 594, istituì una nuova professione, quella di centralinista telefonico per i cittadini ciechi e dettò norme sul collocamento obbligatorio dei non vedenti.

Con le successive leggi 26 luglio 1960, n. 778; 5 marzo 1965, n. 155; 11 aprile 1967, n. 231 e 3 giugno 1971, n. 397, l'una integrativa o – in alcune parti – sostitutiva dell'altra, rese più ampie le disposizioni legislative in materia.

Di fronte ad una normativa così vasta e frazionata fu ripetutamente ravvisata l'opportunità e la necessità di pervenire ad una armonizzazione della normativa stessa per renderla più aderente alla evoluzione del rapporto tra la società e il cittadino portatore di handicaps, in coerenza al dettato costituzionale che all'articolo 2 «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»; all'articolo 3 afferma per tutti i cittadini «la pari dignità sociale... senza distinzioni di condizioni personali» e impone di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; all'articolo 4 riconosce «a tutti i cittadini il diritto al lavoro» ed infine all'articolo 38 sancisce il diritto per gli inabili e i minorati «alla educazione e all'avviamento professionale».

In effetti, il cittadino non vedente aspira sempre più, giustamente, a soddisfare le sue esigenze di vita e quelle della sua famiglia attraverso un lavoro professionalmente qualificato. E d'altra parte vari uffici, sia pubblici che privati, hanno avuto modo di constatare, con loro piena soddisfazione, il notevole grado di professionalità acquisito da cittadini non vedenti attraverso la frequenza di scuole statali o di corsi specifici istituiti dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dalle Regioni. Di fronte a tali inoppugnabili constatazioni e per rispondere ad una esigenza profondamente sentita ed espressa per anni, sia dai non vedenti che dai datori di lavoro, di superare le complesse difficoltà portate da una legislazione frammentaria che spesso

ritarda il collocamento dei telefonisti ciechi, furono presentate nei due rami del Parlamento diverse proposte di legge.

Ciò spiega perchè la materia contenuta nel disegno di legge n. 503 al nostro esame non è nuova per queste aule parlamentari: essa fu trattata nella precedente VIII legislatura dalla Commissione lavoro del Senato.

Infatti, il disegno di legge n. 1267 recante «Norme sul collocamento obbligatorio e sul rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista» fu ampiamente discusso in diverse riunioni della Commissione e dai verbali delle sedute emergono chiaramente posizioni divergenti, talvolta anche assai distanti; posizioni che, tuttavia, poterono in larga misura essere armonizzate ed avvicinate grazie al positivo lavoro svolto da un comitato ristretto che produsse un testo profondamente diverso da quello originario (basti accennare ai molti articoli soppressi che trattavano materie già presenti in altre proposte di legge all'esame del Parlamento). Quel testo consentì ai vari Gruppi parlamentari – rappresentati nella Commissione lavoro – di trovare significativi punti di intesa e, forse, avrebbe potuto costituire il positivo approdo di un appassionato, proficuo confronto in Commissione.

Infatti, nel verbale della seduta del 10 marzo 1982, ultima di una lunga serie, si legge testualmente: «Si riprende l'esame del disegno di legge rinviato nella seduta del 25 novembre 1981. Il relatore Forni comunica che il comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti ha elaborato un nuovo testo del provvedimento, per il quale occorre che il Governo quantifichi l'onere finanziario in relazione alla norma (di nuova introduzione) con la quale ai centralinisti telefonici privi della vista si prevede di corrispondere una indennità pari a quella riconosciuta agli operatori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici oltre ai benefici stabiliti dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Il sottosegretario Costa prende atto della richiesta. L'ulteriore esame del provvedimento viene quindi rinviato».

Non avendo rinvenuto alcun verbale di seduta della Commissione lavoro, dopo quello citato, devo presumere che l'argomento venne per qualche tempo accantonato e il disegno di legge n. 1267 successivamente decadde per la chiusura anticipata dell'VIII legislatura.

Tuttavia credo di potere affermare, con qualche attendibilità, che il lavoro svolto nella precedente legislatura dalla Commissione lavoro del Senato e dal suo comitato ristretto si rivelò prezioso. Infatti il disegno di legge n. 503, ora al nostro esame, ricalca abbondantemente il testo predisposto dalla Commissione lavoro nell'VIII legislatura, salvo alcune parti per le quali il relatore preannuncia l'intenzione di proporre il parziale recupero e l'inserimento in sede di presentazione degli emendamenti in Commissione, oppure nell'ambito di un nuovo comitato ristretto del quale il relatore propone la costituzione, per giungere finalmente in questo ramo del Parlamento a positive conclusioni.

Pare a me quanto mai opportuno recuperare il più largamente possibile lo spirito ed i contenuti del testo predisposto nell'VIII legislatura, per la validità dello stesso e anche per rendere omaggio a chi svolse quel lavoro che merita di essere valorizzato.

Il disegno di legge n. 503 persegue l'obiettivo di una completa e aggiornata disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro del centralinista telefonico non vedente, nella manifesta volontà non solo di

compiere un atto di giustizia verso soggetti portatori di così grave *handicap*, ma anche di offrire un sostegno concreto allo sviluppo della loro professionalità nell'interesse degli stessi datori di lavoro e della collettività.

Le proposte in esso contenute, solo parzialmente innovative rispetto alle molte norme legislative vigenti in materia, costituiscono un atto di giustizia verso i cittadini non vedenti che, tramite le loro benemerite associazioni, hanno saputo esprimere le loro rivendicazioni sempre con grande senso di responsabilità, con civile determinazione, chiedendo in primo luogo l'accesso ad un lavoro congeniale alla loro condizione, non solo per poterne trarre ragione del loro sostentamento economico e della loro autonomia, ma anche per potere offrire un servizio utile alla società.

Il disegno di legge n. 503, anche in virtù delle modificazioni che potranno essere apportate al testo con opportuni emendamenti, dovrebbe fugare le preoccupazioni di chi non rilevava, nel precedente disegno di legge n. 1267, il riordinamento complessivo ed organico dell'intera materia e di coloro che paventavano rincorse e rivendicazioni settoriali e quindi sperequazioni con altre categorie.

A tale riguardo occorre ricordare che proprio per evitare sperequazioni ed ingiustizie nei confronti dei centralinisti telefonici non vedenti, il più volte citato comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato nell'VIII legislatura introdusse nel testo predetto la normativa, per altro già operante, di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397, che prescrive la corresponsione «a tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio... una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici», e la normativa di cui all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092, in base alla quale «i periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

Il disposto di cui al comma precedente è esteso anche al personale esecutivo dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni applicato a mansioni di radio telegrafista o di radio telefonista». Entrambe le normative sono state inserite nel disegno di legge n. 503 di cui ci stiamo occupando.

Sono convinto anch'io dell'esigenza di armonizzare le normative nel settore degli handicappati e di non creare privilegi fra le varie categorie. Occorre però evitare, a maggior ragione, che sperquazioni ed ingiustizie vengano consumate a danno dei portatori di *handicaps* che svolgono un lavoro analogo a quello di altri cittadini. È appunto il caso dei centralinisti telefonici non vedenti ai quali occorre trovare un lavoro e garantire, attraverso adeguate norme giuridiche, condizioni socio-economiche di pari dignità rispetto agli altri lavoratori del settore.

Indubbiamente il legislatore potrà e dovrà affinare di più gli strumenti giuridici per conseguire risultati sempre più apprezzabili, ma commetterebbe un errore se, in attesa del meglio, non cominciasse a rendere giustizia a quei cittadini che appartengono a categorie meritevoli di aiuto e di tutela.

L'articolo 1 indica le aziende pubbliche e private soggette all'obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti e, migliorando ed aggiornando le leggi vigenti in materia, fissa i criteri delle assunzioni.

L'articolo 2 stabilisce, per i non vedenti, i requisiti necessari per la frequenza di corsi di abilitazione e il rilascio del diploma di idoneità alla funzione di centralinista telefonico. Detta norme per lo svolgimento dei corsi e per la istituzione e composizione della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti.

L'articolo 3 prevede, con modalità diverse da quelle della legge vigente, l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, le condizioni necessarie per essere iscritti all'albo, nonchè la documentazione occorrente per l'iscrizione all'albo medesimo. Prevede, altresì, una sanatoria, attesa dal 1971, per tutti coloro che abbiano perduto la vista durante la loro vita lavorativa.

L'articolo 4, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 482, del 2 aprile 1968, fissa l'età massima consentita per l'assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti. Stabilisce, inoltre, l'inquadramento economico e di carriera dei soggetti di cui trattasi.

L'articolo 5 fissa modalità e tempi entro i quali le aziende pubbliche e private soggette all'obbligo della assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro tutte le notizie occorrenti agli uffici medesimi per aggiornare il relativo quadro occupazionale. Indica, inoltre, i tempi e le modalità in base ai quali le società costruttrici e di gestione del servizio telefonico devono denunciare agli enti competenti l'avvenuta installazione o eventuali variazioni degli impianti telefonici.

L'articolo 6 prevede le sanzioni pecuniarie per tutte le società o enti che non ottemperano alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di assunzione, inquadramento e mantenimento in servizio dei centralinisti telefonici ciechi, per quanto riguarda lo Stato, il parastato e gli Enti locali.

L'articolo 8 riguarda le possibilità di carriera di un centralinista telefonico non vedente e stabilisce che devono essergli messi a disposizione i mezzi necessari per la partecipazione ai concorsi.

L'articolo 9 demanda alle Regioni, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, l'onere della trasformazione dei centralini telefonici e la fornitura di strumenti adeguati, atti all'espletamento delle mansioni di centralinista.

L'articolo 10 ribadisce, al primo comma, quanto già contemplato in tema di indennità di mansione dall'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397, mentre nel secondo comma estende ai centralinisti telefonici non vedenti quanto già concesso in materia agli operatori di commutazione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 11 demanda agli Ispettorati del lavoro il controllo per l'applicazione della presente legge ed abroga altresì le disposizioni vigenti in materia che siano in contrasto con il nuovo provvedimento.

L'articolo 12 indica le modalità per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, soprattutto ove si tenga conto delle notevoli affinità – circa i contenuti – del disegno di legge n. 503 con il testo elaborato dalla Commissione lavoro nell'VIII legislatura, dovrebbero cadere le preoccupazioni di coloro che avevano paura che, con una nuova legge in materia, si creassero pericolosi intralci rispetto a leggi di futuro riassetto

pensionistico o privilegi per certe categorie di handicappati a danno di altre categorie.

In realtà il disegno di legge di cui ci stiamo occupando vorrebbe dare una soluzione (migliore ancorchè non definitiva) ai problemi occupazionali e normativi di una categoria di cittadini molto bravi dal punto di vista professionale, bisognosi di aiuto e di solidarietà, come i centralinisti telefonici non vedenti.

Questo è lo spirito, non demagogico ma solidarista, che anima nella sostanza il disegno di legge al nostro esame. Di ciò erano convinti i colleghi della Commissione lavoro del Senato nell'VIII legislatura. Di questo è pienamente convinto anche il relatore che invita tutti voi, onorevoli colleghi, ad esprimere, fatti salvi gli opportuni emendamenti, un voto favorevole per il disegno di legge al nostro esame.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritengo opportuno che la relazione presentata dal senatore Angeloni sia portata a conoscenza di tutti i componenti la Commissione, rinviando quindi la discussione generale ad altra seduta. Infatti, è prassi ormai consolidata ascoltare l'opinione del relatore e lasciare alcuni giorni a disposizione dei Gruppi per valutare le proposte e i contenuti della relazione.

Per quanto riguarda la proposta del relatore di nominare un comitato ristretto esprimiamo in proposito parere favorevole.

PRESIDENTE. Ritengo si possa rinviare ad una successiva seduta l'inizio della discussione generale, con l'accordo – in base alla proposta del relatore – che si procederà alla costituzione di una Sottocommissione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

«Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige» (630), già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionale e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Spano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi senatori, è al nostro esame, in sede deliberante, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 630, concernente: «Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige». Gli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 regolano la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, assegnando la maggioranza dei posti ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

La legge 11 agosto 1972, n. 466, ha poi previsto l'inserimento negli organi collegiali INPS di un rappresentante della Regione Sicilia – limitatamente al territorio regionale – in considerazione della competenza legislativa integrativa che tale Regione possiede nel campo della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Analogamente, il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, concernente le norme di attuazione dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige, all'articolo 5 ha previsto l'inserimento nei comitati INPS dell'Alto Adige di un rappresentante della regione.

Il disegno di legge n. 630 – che è stato già approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati – prevede finalmente, nel suo unico articolo, un adeguamento alle norme di attuazione deliberate sei anni fa.

Allo scopo di non alterare l'equilibrio delle rappresentanze, si prevede che nel comitato regionale dell'Alto Adige il Ministero del tesoro abbia d'ora in avanti un solo rappresentante anzichè due; nei comitati provinciali, la rappresentanza del Ministero del lavoro, prima assicurata dalla contemporanea presenza dei direttori degli uffici provinciali e dei capi degli ispettorati provinciali del lavoro, è ora affidata ai soli direttori degli uffici provinciali del lavoro, tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, ha trasferito alla organizzazione amministrativa provinciale gli ispettorati provinciali del lavoro. Tale modifica all'interno degli organismi citati si rende opportuna allo scopo di restituire una precisa competenza normativa, peraltro già prevista, come accennato, nello Statuto autonomo del Trentino Alto Adige, all'organizzazione amministrativa provinciale. Il disegno di legge governativo – ripeto – è stato inoltre già approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo unicamente per esprimere il nostro parere favorevole al provvedimento che arriva un po' tardivamente al nostro esame, come ricordava anche il relatore Spano. Devo dire che nella bozza di disegno di legge presentato dal Governo per il riordino del sistema pensionistico (parlo di bozza perchè il Consiglio dei ministri non l'ha ancora approvata) è prevista tra l'altro una ristrutturazione complessiva dei comitati provinciali e regionali e del Consiglio nazionale di amministrazione dell'INPS.

Forse, sarebbe stato opportuno, in quella sede, individuare la sistemazione di tutti i problemi, mentre invece, a poco tempo di distanza dalla attuazione, o quanto meno dalla presentazione, di questa proposta, ci troviamo costretti ad introdurre delle modifiche necessarie da tempo; ma purtroppo, per una serie di ragioni, siamo giunti ormai all'ultimo momento. Forse quello sarebbe stato – ripeto – il momento opportuno per sistemare nell'insieme, a livello nazionale, il problema delle rappresentanze all'interno dei consigli di amministrazione dell'INPS e dei comitati provinciali e regionali.

È questa una osservazione che faccio *a latere* e che non toglie nulla al giudizio inizialmente espresso, che è positivo, sul provvedimento in esame; ci riserviamo comunque, quando discuteremo (speriamo in tempi brevi) il riordino del sistema pensionistico, di affrontare tutta la materia delle

rappresentanze all'interno dei comitati regionali e provinciali e del Consiglio nazionale di amministrazione dell'INPS.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, vorrei preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

JANNELLI. Anch'io vorrei esprimere, signor Presidente, il parere favorevole a nome del Gruppo dei senatori socialisti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPANO Ottavio, *relatore alla Commissione*. Vorrei ovviamente ribadire, signor Presidente, la mia posizione favorevole all'approvazione.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io, a nome del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa.

Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO